

Statuto per l'associazione InRock Climbing

senza scopo di lucro

Art. 1. Costituzione

L'associazione senza scopo di lucro denominata InRock Climbing è stata costituita il 1° febbraio 2021 e ha sede a Taverne. L'associazione apolitica e aconfessionale è retta dal presente statuto e, in quanto lo stesso non dispone, dai art.60 S.S del Codice civile svizzero.

Art. 2. Scopo

L'associazione InRock Climbing ha lo scopo di promuovere l'arrampicata sportiva tramite:

- a) la promozione generica dello sport dell'arrampicata sportiva, sia in maniera competitiva che come sport non agonistico per giovani e adulti;
- b) l'organizzazione di corsi outdoor e indoor, di gare amatoriali o altre attività;
- c) il mantenimento di buone e rispettose relazioni tra i soci dell'associazione.

Art. 3. Mezzi finanziari

3.1 Per il perseguitamento del proprio scopo, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- sovvenzioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni
- donazioni e sussidi di ogni genere

3.2 I contributi sociali sono fissati annualmente dal Comitato.

3.3 I soci e i membri del Comitato in carica versano un contributo annuale.

3.4 I soci onorari sono esentati dal versamento del contributo.

3.5 L'anno di esercizio va da giugno a giugno.

Art. 4. Adesione

- 4.1 Ogni persona fisica (che abbia compiuto l'ottavo anno di età) o giuridica che sostiene lo scopo dell'associazione può diventare socio e avvalersi delle proposte dell'associazione.
- 4.2 La possibilità di aderire all'associazione in qualità di "famiglia" è data in presenza di almeno un genitore e almeno un figlio minorenne.
- 4.3 Le richieste di adesione vanno inoltrate per iscritto al Comitato, che decide in merito alla stessa senza l'obbligo di motivare la decisione.
- 4.4 L'assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione (sponsor e/o sostenitori).
- 4.5 L'associazione InRock Climbing consiglia ai propri soci l'affiliazione alla REGA per le attività indoor e outdoor prevede l'obbligo per i soci di una Responsabilità Civile personale valida.

Art. 5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa per decisione del Comitato

- nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o decesso.
- nel caso delle persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.

Art. 6. Dimissioni ed esclusione

- 6.1 La dimissione dall'associazione è possibile in ogni momento mediante notifica scritta al Comitato per e-mail o lettera.
- 6.2 Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale (giugno di ogni anno).
- 6.3 Il Comitato può decidere dell'esclusione di un socio dall'associazione (persona fisica o giuridica) in qualsiasi momento per motivi gravi e senza fornire motivo.
- 6.4 Se un socio non versa il contributo sociale nonostante il sollecito, il Comitato può escluderlo automaticamente.
- 6.4 Prima dell'esclusione il socio interessato sarà in ogni caso sentito.

Art.7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- A. l'Assemblea dei soci
- B. il Comitato
- C. il Revisore

Art. 8. L'Assemblea dei soci

8.1 L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente nel mese di novembre di ogni anno.

8.2 I soci vengono convocati dal Comitato per iscritto all'Assemblea con un preavviso di tre settimane con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

8.3 Le proposte di ulteriori trattande all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al Comitato entro due settimane prima dell'assemblea.

8.4 Non è possibile prendere una risoluzione assembleare su oggetti non addebitamenti preannunciati.

8.5 Il Comitato o 1/5 dei Soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, indicandone lo scopo.

8.6 L'Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- A. approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- B. approvazione del rapporto annuale del Comitato
- C. accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto finanziario annuale
- D. elezione del/della presidente e degli altri membri del Comitato, nonché del revisore
- E. approvazione del budget annuale
- F. deliberazione sul programma delle attività
- G. deliberazione sulle proposte del Comitato e dei soci
- H. modifica dello statuto
- I. deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e sull'impiego del ricavato della liquidazione

8.7 Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata delibera validamente, indipendentemente dal numero di soci presenti.

8.8 Il diritto di voto e di eleggibilità assembleari è accordato dall'inizio dell'anno civile in cui il socio compie il quattordicesimo anno di età.

8.9 L'adesione all'associazione come socio "Famiglia" dà diritto a un voto assembleare.

8.10 Tutte le decisioni vengono prese con voto per alzata di mano con maggioranza semplice. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente del Comitato (le astensioni non vengono conteggiate).

8.11 La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.

8.12 Un socio può farsi rappresentare all'assemblea dei soci da un altro socio mediante procura scritta.

8.13 Le decisioni prese vengono messe a verbale.

8.14 Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversa giuridica tra l'Associazione di una parte e un socio, il suo congiunge/partner registrato o il suo parente in linea diretta dell'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

Art.9. Il Comitato e il/la Presidente

9.1 Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione, si impegna validamente è rappresenta la stessa di fronte a terzi.

9.2 Il Comitato è composto da cinque persone fisiche e socie, nominate dall'Assemblea sociale e si costituisce da sé, ad eccezione del Presidente dello stesso.

9.3 Il Comitato redige i regolamenti che devono essere approvati dall'Assemblea dei soci.

9.4 Ai fini del raggiungimento dello scopo dell'associazione, il Comitato può fare riferimento a gruppi di lavoro composti da esperti e/o soci volontari e può incaricare e impiegare terze persone, dietro un adeguato compenso (guide alpine, maestri d'arrampicata o monitori Gioventù e Sport). Il Comitato vigila sulle persone incaricate a svolgere certe attività per i compiti stabiliti.

9.5 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario. Ogni membro del Comitato può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi. Se nessun membro del Comitato richiede una deliberazione orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

9.6 Sulle discussioni e decisioni del Comitato è tenuto un verbale scritto, firmato dal Presidente e da un membro del Comitato.

9.7 In linea di principio il Comitato opera a titolo onorifico (volontariato) e non riceve una retribuzione. Ha però diritto, su richiesta, al rimborso delle spese sostenute-

9.8 La Presidenza del Comitato è affidata a una persona designata dall'assemblea dei soci e fa in modo che i lavori del Comitato siano eseguiti in maniera adeguata. Ha una supervisione generale delle attività correnti e presiede le riunioni del Comitato. È una persona di riferimento e rappresenta l'associazione nelle questioni importanti.

Art.10. Il Revisore

10.1 L'Assemblea dei soci nomina un revisore dei conti, che controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all'anno un controllo casuale.

10.2 Il revisore redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

10.3 Rimane in carica 1 anno. Può essere rieletto.

11. Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente con un altro membro del Comitato.

Art.12. Responsabilità

12.1 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

12.2 I soci dimissionari espulsi o radiati non possono ventare alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione.

Art.13. Scioglimento dell'associazione

13.1 Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato in ogni tempo con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

13.2 L'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

13.3 Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa viene devoluto a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci. La decisione sull'organizzazione cui devolvere il patrimonio dell'Associazione viene presa dal Comitato.

13.4 La liquidazione spetta al Presidente a meno che l'Assemblea dei soci non attribuisca tale incarico ad altre persone.

14. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'Assemblea dei soci del _____ ed è entrato in vigore in questa data.

Data e luogo _____

Il/La presidente Fabrizio Landoni

Il redattore del verbale Stéphanie Surmont

